



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 175 DEL 16/10/2009

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INNALZAMENTO DEL LIMITE MINIMO DELL'IMPORTO AMMESSO PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI EMESSE IN CONSEGUENZA DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE

L'anno **duemilanove**, addì **sedici** del mese di **ottobre** alle ore **17.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
CAGLIO GABRIELE
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
TIENGO ANGELO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI
	SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Sig. **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: INNALZAMENTO DEL LIMITE MINIMO DELL'IMPORTO AMMESSO PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE SANZIONI EMESSE IN CONSEGUENZA DELLE VIOLAZIONI ALLE ORDINANZE

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;
- l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da ultimo modificato con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, che legittima il Sindaco ad adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'articolo 3 comma 5 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- l'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, attualmente stabiliti in Euro 25,00 ed Euro 500,00, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo prevedevano coincidente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Riscontrato che attualmente, le violazioni ai sopra menzionati provvedimenti sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis T.U.E.L., la quale ha un'efficacia afflittiva piuttosto bassa, con probabile rischio di reiterazione delle violazioni da parte dei trasgressori;

Considerato, tuttavia, che taluni comportamenti illeciti, portatori di degrado pubblico, possono ripercuotersi in modo rilevante anche sulla sicurezza urbana e più in generale sull'incolumità pubblica, aumentando non solo il senso di insicurezza percepito dalla cittadinanza ma incidendo concretamente anche sulla qualità dell'igiene pubblica, del decoro urbano e dell'ordinato vivere civile;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente delle sanzioni in concreto applicabili per detti gravi comportamenti, con l'aumento dell'importo minimo delle sanzioni, previsto per il pagamento in misura ridotta, per estinguere l'illecito;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di stabilire che per le violazioni, per cui è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, per provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito con modificazioni, in Legge n. 125 del 24.07.2008, il pagamento liberatorio in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, a norma dell'art.16, comma 2, della L. 24 novembre 1981 n. 689, sia pari alla somma di euro 500,00 (cinquecento).



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

2. Di stabilire che per le violazioni al dispositivo delle ordinanze emanate dal Sindaco (art.50 commi 3 e 4 del D.lgs. 267/2000) o dal Responsabile del settore (art.107 del D.lgs.267/2000) emesse in conformità delle leggi e dei regolamenti, per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, (comunque non riferibili al punto 1) il pagamento liberatorio in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie, a norma dell'art.16, comma 2, della L. 24 novembre 1981 n. 689, sia pari alla somma di euro 100,00 (cento), e di euro 300,00 (trecento) in caso di recidiva per violazioni della stessa fattispecie;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
